



COMUNE DI BICCARI

Provincia di Foggia

REGOLAMENTO

per

**L'APPLICAZIONE E L'IRROGAZIONE
DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE
IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento definisce gli indirizzi ed i criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni della normativa in materia di entrate tributarie del Comune in base alle disposizioni previste per i singoli tributi, in conformità ai decreti legislativi 18 dicembre 1997, nri. 471, 472 e 473, e successive modificazioni, ed alle altre vigenti disposizioni di legge.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si applicano le norme recate dai Decreti Legislativi citati, e dei provvedimenti che disciplinano ciascun tributo comunale. Le misure delle sanzioni applicabili sono indicate nelle tabelle dell'allegato "A" al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante. I limiti minimi e massimi della sanzione fissa sono aggiornati seguendo le disposizioni emanate dal Ministero delle Finanze.

Art. 2 - Responsabile dell'imposta

Il responsabile dell'imposta è competente all'emanazione dei provvedimenti ed all'attivazione delle procedure inerenti all'irrogazione delle sanzioni.

Il responsabile dell'imposta, determina l'entità della sanzione da irrogare per le diverse fattispecie di violazione, in base agli indirizzi ed ai criteri stabiliti nel presente Regolamento ed in conformità alle disposizioni di legge applicabili per ciascun tributo comunale.

Art. 3 - Autore della violazione

La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

Le violazioni riferite da disposizioni vigenti a società, associazioni od enti s'intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, se commesse dopo il 1° aprile 1998.

L'individuazione dell'autore della violazione è effettuata in conformità agli articoli 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del D.Lgs. 472/1997 e successive modificazioni; si applicano altresì le disposizioni previste per l'individuazione degli altri soggetti obbligati, anche solidalmente, al pagamento della sanzione.

Art. 4 - Principio di legalità

Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Salva diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Nell'applicazione del precedente 3° comma occorre considerare l'entità della sanzione disposta da ciascuna legge, ivi compresi interessi ed addizionali, ove previsti. La sanzione è irrogata con il procedimento previsto dall'art.7 o dall'art.8 del presente regolamento, ivi compreso quanto stabilito in caso di definizione agevolata.

Art. 5 - Criteri di determinazione della sanzione

Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

- a) alla gravità della violazione;
- b) all'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- c) alla personalità del trasgressore;
- d) alle condizioni economiche e sociali del trasgressore.

La gravità della violazione è desunta:

a) dall'entità del tributo dovuto e non versato. La sanzione è applicata nella misura:

- 1) minima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia inferiore ad un 1/3 dell'importo dovuto;
- 2) pari alla media del limite minimo e massimo della sanzione, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore ad 1/3 ed inferiore a 2/3 dell'importo dovuto;
- 3) massima, nel caso in cui l'ammontare del tributo non versato sia superiore dell'importo dovuto, in altre parole non sia stato versato alcun importo.

La graduazione della sanzione ora indicata è applicata anche in caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, salvo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 lett. c)

b) dalla condotta dell'autore desunta da elementi di fatto. La sanzione applicata:

1) nella misura determinata in conformità a quanto previsto dal precedente comma 2.1. per il caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione ridotta di 1/3 qualora la stessa denuncia sia in ogni caso presentata con ritardo superiore a 30 giorni, fatto salvo il limite minimo previsto dalla legge, sempre che la violazione non sia stata già constatata e in ogni caso non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;

2) nella misura massima ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa dell'ufficio comunale;

3) nella misura risultante dall'applicazione del precedente comma 2.1. ridotta di 1\5, fatto salvo, in ogni caso, il limite minimo previsto dalla legge, ove il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, in altre parole abbia provveduto all'esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti od alla compilazione e restituzione al Comune di questionari.

L'opera svolta dal trasgressore per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa è valutata in relazione alle seguenti attività poste in essere dal medesimo soggetto:

a) richiesta di chiarimenti presentata al Comune in merito alle disposizioni violate

b) ogni altro comportamento idoneo ad eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa.

Nel caso in cui tali attività siano poste in essere prima della contestazione della violazione la sanzione applicabile ai sensi del precedente comma 2. è ridotta di 1\5 del suo ammontare, fatto salvo, in ogni modo, il limite minimo previsto dalla legge.

La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione è quindi applicata della misura massima ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali.

La sanzione è applicata nella misura minima ai trasgressori che sono in almeno una delle seguenti condizioni economico-sociali:

1) reddito imponibile IRPEF inferiore a £.6.000.000;

2) componente di nucleo familiare composto di più di quattro persone;

3) soggetto che versa in una delle seguenti situazioni di disagio:

a) privo di immobili di proprietà;

b) disoccupato da oltre 3 mesi;

c) coniuge e figli privi di reddito.

La sussistenza delle condizioni di cui, al presente comma è accertata dal Comune con ogni mezzo ritenuto idoneo, anche mediante autocertificazione dell'interessato.

Per le violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto si applica la sanzione nella misura minima prevista dalla legge.

Nel caso in cui le disposizioni di cui ai precedenti commi prevedano l'applicazione di differenti misure di sanzioni, quest'ultima è determinata nella misura maggiore, fatta salva l'applicazione della misura minima nei casi di cui ai precedenti commi 5 e 6.

La sanzione determinata in conformità ai precedenti commi è aumentata di 1/5 nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, è in corso in altra violazione della stessa indole non definitiva ai sensi dei successivi artt. 7, 8, 9 o 10, o in dipendenza di eventuale adesione all'accertamento. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle medesime disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Qualora concorrano eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, circostanze per le quali quest'ultima risulti superiore al triplo del tributo dovuto, la sanzione è ridotta a tale misura (triplo del tributo).

Art. 6 - Concorso di violazioni e continuazione

E' punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata di 1/4 chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi locali differenti ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto.

Alla sanzione prevista dal comma precedente soggiace chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione per periodica del tributo.

Se le violazioni riguardano periodi d'imposta diversi, la sanzione base alla quale riferire la maggiorazione di cui. al primo comma è aumentata della metà.

Nei casi previsti dal precedente articolo la sanzione non può comunque essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

Art. 7 - Contestazioni delle sanzioni

Il Comune notifica atto di contestazione delle sanzioni con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei

criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni-

L'atto di contestazione deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. Se la notificazione è stata eseguita entro tale data ad almeno uno degli autori o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, entro 60 giorni dalla notificazione possono alternativamente:

a) definire la controversia con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione irrogata e comunque non inferiore a 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. La definizione agevolata è applicabile alle sole violazioni, per le quali è prevista dalla disciplina di ciascun tributo;

b) produrre al Comune deduzioni difensive. Il Comune decide in merito a tali deduzioni e nel caso che le ritenga fondate modifica od annulla l'atto di contestazione. Nel caso in cui le deduzioni non siano ritenute fondate, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga le sanzioni con atto motivato, a pena di nullità, anche in relazione al contenuto delle deduzioni presentate;

c) proporre ricorso alla competente Commissione Tributaria ovvero, per i tributi ai quali non sussiste la loro giurisdizione, nei modi previsti dall'art. 13, comma 2., del D. Lgs. 472/97.

Nel caso in cui il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido non si siano attivati in uno dei modi indicati alle lettere precedenti entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di contestazione, il Comune procede alla riscossione delle sanzioni irrogate.

Art. 8 -Irrogazioni immediata

Le sanzioni collegate al tributo al quale si riferiscono possono -essere irrogate senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità, notificato., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, o nel minor termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.

Il procedimento di cui al primo comma è attivato dal responsabile dell'imposta, limitatamente alle sanzioni collegate all'ammontare del tributo, ove lo stesso ritenga opportuno, per motivi di funzionalità, speditezza ed economicità dell'azione amministrativa, provvedere all'irrogazione delle sanzioni contestualmente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, e quando la sanzione si riferisce al mancato o tardivo versamento del tributo.

Il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido, possono definire la controversia in modo agevolato con il pagamento di un importo pari ad 1/4 della sanzione irrogata e comunque e non inferiore ad 1/4 dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento.

Contro il provvedimento di cui al 1° comma è ammesso ricorso in conformità a quanto previsto dall'art.18 del D.Lgs. 472\97.

Art. 9 - Mancato o tardivo pagamento del tributo

Per la violazione consistente nel mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato.

La sanzione di cui al 1° comma è ridotta ad 1/8 se il pagamento è eseguito nel termine di 30 giorni dalla data in cui doveva essere effettuato il versamento, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore od i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e degli interessi.

La sanzione è applicata in base al procedimento di cui al precedente art. 8, fatta eccezione per quanto previsto dal 3° comma in materia di definizione agevolata.

La sanzione prevista nel presente articolo non si applica quando il versamento è stato tempestivamente eseguito ad un concessionario diverso da quello competente.

Art. 10 - Ravvedimento

La sanzione è ridotta, sempre che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati in solido, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad 1/8 del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi dall'omissione o dall'errore;

b) ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa l'anno nel corso del qual è stata commessa la violazione, in altre parole, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa è presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.

Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché degli interessi.

Le singole leggi ed atti aventi forza di legge possono stabilire, ad integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

Art. 11 - Riscossione della sanzione

Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

Non è dovuto il pagamento di sanzioni di importo inferiore a £. 20-000=.,

Il Comune può eccezionalmente consentire il pagamento della sanzione in rate mensili fino ad un massimo di dodici, per richiesta dell'interessato e che si trovi nelle condizioni economiche disagiate, indicate da 5° comma dell'art. 5 del presente regolamento, se superiore a £.500.000- Nel caso di mancato regolamento anche, di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve contenere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Il trasgressore, in ogni momento, può estinguere il debito residuo in unica soluzione.

La somma irrogata a titolo di sanzione, anche nel caso di pagamento rateale, non produce interessi.

Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di 5 anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento -

L'obbligazione al pagamento della sanzione non è trasmissibile agli eredi-

Art. 12 - Misure cautelari

In base all'atto di contestazione od al provvedimento di irrogazione della sanzione già notificato, il Comune, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito può chiedere con istanza motivata al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale, l'iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l'autorizzazione a procedere, per mezzo di Ufficiale Giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compreso l'azienda.

Il Comune deve notificare l'istanza di cui al 1° comma, anche tramite il servizio postale, alle parti interessate, le quali possono, entro 20 giorni dalla notifica, depositare memorie e documenti difensivi. Nel caso in cui non sussista giurisdizioni delle Commissioni

Tributarie, l'istanza deve essere presentata al Tribunale territorialmente competente in ragione della sede del Comune.

Art. 13 - Cessione di azienda

Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione delle cedente, ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti del Comune per i tributi di sua competenza.

Il cessionario può richiedere al Comune un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono state soddisfatti. Il Comune è tenuto a rilasciare entro 30 giorni dalla richiesta il certificato che, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il medesimo certificato non sia rilasciato dall'ente entro il termine predetto.

Art. 14 - Cause di non punibilità

Le cause di non punibilità rappresentate dal contribuente devono essere vagliate con ogni cura tenendo presente che:

- a) l'errore di fatto non è scusabile in presenza di colpa anche lievissima;
- b) le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto;
- c) il fatto è commesso per forza maggiore;
- d) il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione a carico del terzo con il contemporaneo sgravio in favore del contribuente avverranno soltanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del terzo stesso.

Qualora sia intervenuta sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi, di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi della sospensione dovrà dimostrare di aver promosso azione civile entro 3 mesi della sentenza nei confronti del terzo ed avrà diritto allo sgravio con contestuale carico della sanzione al soggetto terzo, una volta passata in giudicato la sentenza civile di condanna.

Non si procede comunque all'irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all'accertamento del maggiore tributo dovuto quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti errori dell'amministrazione in sede di verifica.

Art. 15- Disposizioni transitorie

I procedimenti in corso alla data del 1° aprile 1998, salvo i casi in cui le sanzioni siano state già iscritte a ruolo, possono essere definiti, quanto alle sanzioni, entro 60 giorni dall'emanazione dei decreti previsti dall'art.28 del D. Lgs.472\87 dagli autori della violazione e dai soggetti obbligati in solido, con il pagamento di una somma pari al quarto dell'irrogato ovvero al quarto dell'ammontare risultante dall'ultima sentenza o decisione amministrativa. E' comunque esclusa la ripetizione di quanto pagato.

Gli indirizzi e criteri indicati nel presente regolamento sono applicabili fino all'entrata in vigore di norme di legge o di disposizioni dei regolamenti emanati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, che risultano con gli stessi incompatibili.

Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al citato art. 52, può prevedere specifiche disposizioni, con effetto dal 1° gennaio successivo alla loro approvazione, volte a semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, introducendo l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 213/97 e successive modificazioni, nonché la possibilità di ridurre le sanzioni; in tal caso si applica il precedente 2° comma.

Art. 16 - Vigenza

Le norme di questo regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2000.

Art. 17 - Formalità

Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento: è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio; è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività. mediante raccomandata A.R., ai fini dell'art. 52, 2° comma, del D.Lgs.446/97, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le formule indicate nella circolare ministeriale n.101/E del 17 aprile 1998.

ALLEGATO A

MISURA DELLE SANZIONI

I.C.I.
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

(art. 14, D. Lgs. 30 dicembre 1992, N. 504)

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Disciplina precedente⁽¹⁾	Disciplina vigente Dal 1° aprile 1998
OMESSO VERSAMENTO Dell'Imposta	20% dell'imposta non versata (comma 1)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
TARDIVO VERSAMENTO Dell'Imposta	20% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 1)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, commi 1 lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
OMESSA PRESENTAZIONE Della Denuncia	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2)	Dal 100 al 200% del tributo dovuto, importo minimo Lire 100.000 (comma 1)
TARDIVA PRESENTAZIONE Della Denuncia	Ulteriore soprattassa del 20% dell'imposta non versata, ridotta al 5% se presentata entro 30 giorni (comma 2)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
DENUNCIA INFEDELE	Ulteriore soprattassa del 50% dell'imposta non versata (comma 2)	Dal 50 al 100% della maggiore Imposta dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, comma 1 lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
ERRORE Formale, non incidente sull'ammontare dell'Imposta MANCATA ESIBIZIONE di atti o restituzione di questionari entro 60 giorni	Da L. 20.000 a L. 200.000 (comma 3)	Dal Lire 100.000 a Lire 500.000 (comma 3), ridotta a Lire 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, comma 1, lett b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

⁽¹⁾ – Sulle somme dovute per soprattasse si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto (comma 5).

I.C.I.A.P.
IMPOSTA COMUNALE IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI
 (art. 5, D. L. 2 marzo 1989, n. 66)

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Disciplina previgente⁽¹⁾	Disciplina vigente Dal 1° aprile 1998
OMESSO VERSAMENTO Dell'Imposta	20% dell'imposta non versata (comma 3)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
TARDIVO VERSAMENTO Dell'Imposta	20% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 10% se il versamento è effettuato entro 5 giorni (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, commi 1 lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
OMESSA PRESENTAZIONE Della Denuncia	50% dell'imposta non versata (comma 1)	Dal 100 al 200% del tributo dovuto, importo minimo Lire 200.000 (comma 1)
TARDIVA PRESENTAZIONE Della Denuncia	20% dell'imposta non versata, ridotta al 5% se il ritardo non supera i 30 giorni (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
DENUNCIA INFEDELE	50% della differenza tra l'imposta dovuta e quella versata (comma 2)	Dal 50 al 100% della maggiore Imposta dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, comma 1 lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
ERRORE Formale, non incidente sull'ammontare dell'Imposta MANCATA ESIBIZIONE di atti o restituzione di questionari entro 60 giorni	Da L. 20.000 a L. 100.000 (comma 4)	Dal Lire 100.000 a Lire 500.000 (comma 3), ridotta a Lire 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, comma 1, lett b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

⁽¹⁾ – Sulle somme dovute per soprattasse si applicano gli interessi nella misura del 9% annuale e 4,5% semestrale (comma 6).

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E
PUBBLICHE AFFISSIONI**

(art. 23, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Disciplina precedente⁽¹⁾	Disciplina vigente Dal 1° aprile 1998
OMESSO VERSAMENTO Dell'Imposta	20% dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso (comma 2)	30% dell'imposta non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
TARDIVO VERSAMENTO Dell'Imposta	20% dell'imposta o diritto il cui pagamento è ritardato, ridotta al 10% se eseguito entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento, ovvero al 5% se eseguito entro 30 giorni dalla scadenza (comma 3)	30% dell'imposta tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, commi 1 lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
OMESSA PRESENTAZIONE Della Dichiarazione	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (comma 1)	Dal 100 al 200% dell'imposta o diritto dovuti, importo minimo Lire 100.000 (comma 1)
TARDIVA PRESENTAZIONE Della Dichiarazione	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti, ridotta al 25% se presentata entro 30 giorni dalla scadenza (comma 3)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
DENUNCIA INFEDELE	Soprattassa pari all'imposta o diritto dovuti (comma 1)	Dal 50 al 100% della maggiore Imposta dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, comma 1 lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
ERRORE Formale, non incidente sull'ammontare dell'Imposta MANCATA ESIBIZIONE di atti o restituzione di questionari entro 60 giorni		Dal Lire 100.000 a Lire 500.000 (comma 3), ridotta a Lire 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, comma 1, lett b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

⁽¹⁾ - Sulle somme dovute per soprattasse si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto (comma 4).

T.O.S.A.P.
TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE
 (art. 53, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Disciplina previgente⁽¹⁾	Disciplina vigente Dal 1° aprile 1998
OMESSO VERSAMENTO Della tassa	20% della tassa dovuta (comma 2)	30% della tassa non versata (art. 13, commi 1 e 2, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)
TARDIVO VERSAMENTO Della tassa	20% della tassa tardivamente versata (comma 2), ridotta al 10% se il versamento è effettuato nei 30 giorni (comma 3)	30% della tassa tardivamente versata, ridotta al 3,75% se il versamento è effettuato entro 30 giorni (art. 13, commi 1 lett. a), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
OMESSA PRESENTAZIONE Della Denuncia	100% della tassa dovuta (comma 1)	Dal 100 al 200% della tassa dovuta, importo minimo Lire 100.000 (comma 1)
TARDIVA PRESENTAZIONE Della Denuncia	100% della tassa dovuta (comma 1), ridotta al 50% se presentata entro 30 giorni	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
DENUNCIA INFEDELE	100% della maggiore tassa dovuta (comma 1)	Dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, comma 1 lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
ERRORE Formale, non incidente sull'ammontare dell'Imposta MANCATA ESIBIZIONE di atti o restituzione di questionari entro 60 giorni		Dal Lire 100.000 a Lire 500.000 (comma 2), ridotta a Lire 12.500 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, comma 1, lett b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

⁽¹⁾ – Sulle somme dovute per soprattasse si applicano gli interessi nella misura del 7% per ogni semestre compiuto (comma 4).

TA.R.S.U.
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI
 (art. 76, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

VIOLAZIONE	SANZIONE	
	Disciplina previgente⁽¹⁾	Disciplina vigente Dal 1° aprile 1998
OMESSA PRESENTAZIONE Della Denuncia	50% del tributo complessivamente dovuto (comma 1)	Dal 100 al 200% della tassa o maggiore tassa dovuta, con un minimo di Lire 100.000 (comma 1)
TARDIVA PRESENTAZIONE Della Denuncia	20% se presentata con ritardo superiore al mese, ridotta al 5% se presentata entro un mese, prima dell'accertamento (comma 1)	12,5% se presentata entro 30 giorni (art. 13, comma 1, lett. d), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)
DENUNCIA INFEDELE	50% della differenza tra la tassa dovuta e quella liquidata, se la denuncia è infedele per oltre ¼ della tassa dovuta (comma 2)	Dal 50 al 100% della maggiore tassa dovuta (comma 2), ridotta al 8,33% se la regolarizzazione avviene entro i termini di cui all'art. 13, comma 1 lett. c), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
ERRORE Formale, non incidente sull'ammontare dell'Imposta MANCATA ESIBIZIONE di atti o restituzione di questionari entro 60 giorni	Da L. 50.000 a L. 150.000 (comma 3)	Da Lire 50.000 a Lire 500.000 (comma 2), ridotta a Lire 6.250 se la regolarizzazione avviene entro 3 mesi (art. 13, comma 1, lett b), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472)

⁽¹⁾ – Sulle somme dovute per soprattasse si applicano gli interessi nella misura del 7% semestrale (comma 5).